



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Lavoro

Il Giudice, dott. xxxx xxxxx, alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **xxxx /2023** RCL promossa

da

XXXXX XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. MANISCALCO MARIA e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) ; ROSA DENIS (RSODNS72C24D325I) ; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) ; RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A)

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. XXXXX XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX) VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F. 80015150271), con il patrocinio dell'avv. XXXXXXXXXXXX

Motivi della decisione

Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

1. La Corte di Cassazione (sentenza n. XXXXX/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate



argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell’azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all’art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall’eventualmente successivo momento in cui, per l’annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.

2. La ricorrente, che al momento della pronuncia della presente sentenza è ancora in servizio presso il Ministero convenuto, ha documentato di aver svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

3.1. Le parti convenute hanno evidenziato due questioni giuridiche, ponendole come ostative rispetto all’accoglimento delle domande della docente ricorrente; e si tratta, precisamente della tipologia della docenza, ovvero dell’insegnamento della religione e allo svolgimento del servizio con part-time inferiore al 50%. Sulla prima questione si è pronunciata la



Corte di Cassazione (sent. 1842/2022) e l'orientamento è qui condiviso, atteso che l'equiparazione fra il docente di religione e il docente di ogni altra disciplina è chiaramente prevista dall'art. 1 comma 2 della legge 186/2003. Quanto al part-time, il ragionamento delle convenute è fondato sul presupposto che nell'amministrazione scolastica il part-time dei docenti a tempo indeterminato non può essere inferiore al 50%. Da ciò consegue evidentemente che solo docenti a tempo indeterminato con part-time al 50% possono accedere al beneficio qui richiesto. Dunque, anche i docenti a tempo determinato dovrebbero subire tale limitazione. L'argomento non è però lineare sotto il profilo logico e questo giudice non lo condivide, in quanto tale limitazione non discende da un minore attenzione verso la formazione del docente a tempo indeterminato con part-time inferiore al 50%, ma del semplice fatto, neutro sotto il profilo teleologico, dell'impossibilità di un modulo orario inferiore.

3. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: "Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione". L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a



quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica e cioè mediante l’assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

4. L’importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l’attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;



2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;

3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.050,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Verona, 15 luglio 2024

IL Giudice

XXXXXX